



Sent. 18/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

composta dai seguenti Magistrati:

Tommaso Viciglione Presidente

Gennaro Di Cecilia Consigliere, relatore

David Di Meo Referendario

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 3387 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 8676, conto dell'economo ASREM – U.O.C. Economato e Patrimonio – per l'esercizio annuale 2011, depositato in data 4/6/2013, promosso ad istanza del Magistrato relatore presso questa Sezione giurisdizionale sui conti giudiziali delle amministrazioni statali e locali della Provincia di Campobasso, con relazione n. 252 del 4/2/2016, depositata in Segreteria in data 15/2/2016 – reso dall'agente contabile economo dott.ssa C. G., nata a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, C.F. OMISSIS (con la collaborazione del rag. P. F. e della sig.ra C. S.), rappresentata e difesa dallo Studio Legale "Vincenzo Colalillo ed altri" - Società tra Professionisti (P. IVA 008 6898 0947) e,
per esso, dall'Avv. Stefano SCARANO (Cod. Fisc. SCR SFN 65LI

	7 B5190), con il quale elettivamente domicilia in Campobasso,	
	alla via Umberto I, n. 43 (fax 0874/418701; indirizzo PEC:	
	scaranoavvstefano@nec.giuffre.it);	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio, nonché tutti gli atti e i do-	
	cumenti contenuti nel fascicolo di causa;	
	Uditi, all'udienza del 22 dicembre 2022, celebrata con l'assi-	
	stenza del Segretario di udienza dott.ssa Donatella Petrollino,	
	il Magistrato relatore, il Pubblico Ministero nella persona del	
	Vice Procuratore Regionale dott. Stefano Brizi e il Difensore	
	dell'agente contabile, Avv. Stefano Scarano.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con sentenza non definitiva/ordinanza n. 11/2020 resa ai	
	sensi dell'art. 102, co. 6, lett. d, c.d.c. e depositata il	
	7/7/2020, emessa, su deferimento al Collegio da parte del	
	competente Magistrato relatore sui conti giudiziali, per le ir-	
	regolarità contabili e criticità riscontrate sul conto giudiziale n.	
	8676, reso dall'economo ASREM - U.O.C. Economato e Patri-	
	monio - relativo all'esercizio annuale 2011, depositato in data	
	4/6/2013, questa Sezione dichiarava il medesimo parzialmen-	
	te irregolare, con il conseguente obbligo di rettifica e limitata	
	ammissione a discarico delle residue partite di spesa meglio	
	evidenziate in parte motiva e contraddistinte dalle lettere A, B,	
	C, D, E, F, nei termini evidenziati nell'apposita tavola sinottica	
	o "TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE POSTE IRREGOLARI	
	NON DISCARICABILI O DEGLI AMMANCHI" e specificamente	
		2

	riportati nel dispositivo. Ne seguiva la condanna dell’agente	
	contabile C. G. alla restituzione, in favore dell’Azienda Sanita-	
	ria Regionale del Molise, delle somme non discaricate, da con-	
	siderarsi quale ammanco e di cui l’agente contabile risponde ai	
	sensi dell’art. 48 del R.D. 12/7/1234, n. 1214, per l’importo	
	complessivo di €.1.834,89 relativamente alle partite di spesa	
	ivi specificate in parte motiva contrassegnate dalla lett. “D”, ri-	
	ferite	ai
		mov.97,
	165,173,187,188,189,212,213,215,561,562,563,564,594	e
	595, e dalla lett. “F”, mov. 68,489,84,214,444;	
	366,367,368,642,642,643,644,645; 207,356,337,338,339, ol-	
	tre agli interessi legali maturati su ogni singola voce di spesa a	
	decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino all’effettivo soddisfo.	
	Col medesimo provvedimento, inoltre, il Collegio disponeva la	
	prosecuzione del processo impartendo, con ordinanza,	
	l’espletamento dell’ulteriore istruzione della causa e, per	
	l’effetto, “la restituzione degli atti del giudizio al Magistrato de-	
	signato come relatore sui conti giudiziali degli agenti contabili	
	degli Enti Locali ed Uffici ASREM aventi sede nella provincia di	
	Campobasso, per la prosecuzione dell’istruttoria, l’esame di	
	competenza sulla regolarità della gestione economale e per la	
	redazione conclusiva della relazione sul conto de quo, con	
	esclusivo riferimento ai movimenti di spesa individuati, per ta-	
	le incombente, in parte motiva”, “rinvia(ndo) ogni statuizione	
	sulle spese del giudizio alla pronuncia definitiva sul conto giu-	
		3

	diziale”, “Ordina(ndo) la trasmissione degli atti al Procuratore	
	Regionale per quanto di competenza” e “Manda(ndo) alla Segre-	
	teria per gli adempimenti conseguenti”.	
	La Relazione scritta depositata dal competente Magistrato de-	
	signato, Referendario dott.ssa Luigia Iocca, investita	
	dell’adempimento istruttorio dibattimentale – la quale ha fatto	
	sostanzialmente proprio il parere espresso nel verbale formato	
	dal Funzionario revisore (All.1) - alla cui lettura si rinvia per	
	migliore intelligibilità, ha cercato di porre rimedio alla generica	
	ed incerta individuazione determinata dall’omessa numerazio-	
	ne dei singoli movimenti di spesa emergente dalla prima Rela-	
	zione del Magistrato designato per l’istruttoria <i>ratione-temporis</i> ,	
	datata 15/2/2016, come rilevato nella richiamata sentenza	
	non definitiva/ordinanza n. 11/2020. Essa ha proceduto ad	
	approfondita attività di ricerca del materiale istruttorio nonché	
	allo svolgimento di analitiche valutazioni e considerazioni rela-	
	tivamente ad ogni distinta categoria o tipologia e/o movimento	
	di spesa così, riassuntivamente, raggruppate:	
	- Mov. sub A; sub B; sub C e sub D; spese considerate non di-	
	scaricabili per dette categorie per un totale di € 412,08;	
	- Mov. sub E; movimenti accomunati dalla contestata man-	
	cata urgenza, improcrastinabilità ed imprevedibilità della spe-	
	sa;	
	- Mov. sub F; contestazioni – alcune riferite a movimenti di	
	spesa numericamente individuati, altre genericamente indicate	
		4

	come “ <i>molti altri</i> ” – incentrate sulla “ <i>criticità sia nella forma sia</i>	
	<i>nel merito, in quanto non posseggono i requisiti specifici della</i>	
	<i>gestione economale e quindi del loro di scarico</i> ” (sic!). Spese non	
	dis caricabili, per quest’ultima categoria, per un ammontare di	
	€ 1.282,31 (€ 80+18,70+1.183,61).	
	La Relazione finale riporta un totale complessivo delle spese	
	non dis caricabili pari a € 1.694,39 per cui, ai sensi dell’art. 29	
	del R.D. n. 1038/1933, il citato Magistrato istruttore ha rasse-	
	gnato le seguenti conclusioni:	
	“1) <i>il discarico dell’agente contabile relativamente ai movimenti</i>	
	<i>contabili sopra individuati sub lett. B), C), E) ed F) in parte qua;</i>	
	2) <i>la condanna dell’agente contabile generalizzata in epigrafe</i>	
	<i>alla restituzione, in favore della Azienda Sanitaria regionale del</i>	
	<i>Molise, della somma di € 1.694,39, risultante a suo debito in</i>	
	<i>base a quanto illustrato, maggiorata degli interessi e dei relativi</i>	
	<i>accessori”.</i>	
	2) Con atto di costituzione e memoria difensiva, depositato il	
	27 ottobre 2022, preceduto dal deposito telematico in data	
	16/2/2021 della espressa dichiarazione del 15/2/2021 del	
	suo Difensore di “riserva facoltativa” di appello differito uni-	
	tamente alla sentenza che definisce il giudizio ex art. 191	
	c.g.c., l’agente contabile ha ripercorso i fatti salienti del pro-	
	cesso in esame intervenuti anteriormente alla sentenza par-	
	ziale/ordinanza n. 11/2020 citata, diffondendosi sull’attività	
	istruttoria successivamente espletata e pervenendo alla con-	
		5

	siderazione che il Magistrato designato, in applicazione dei	
	principi già statuiti dalla Sezione nel richiamato pronuncia-	
	mento (e della giurisprudenza della medesima Sezione ivi ri-	
	chiamata), ha concluso per <i>“il discarico della più parte dei mo-</i>	
	<i>vimenti irregolari, individuando, sostanzialmente, solo tre tipolo-</i>	
	<i>gie di movimenti da addebitare, nella misura complessiva di €</i>	
	<i>1.694,39”</i> .	
	Nel richiamare integralmente tutte le argomentazioni già espo-	
	ste nell’atto di costituzione del 22/12/2016, e nel prendere at-	
	to del fatto che risultavano discaricati tutti i movimenti indivi-	
	duati sub A), sub B), sub C) e sub E) dalla relazione istruttoria	
	del 01/10/2021, ha svolto le ulteriori seguenti osservazioni:	
	<i>“I) I movimenti sub D) della relazione non sono stati discaricati</i>	
	<i>in quanto afferiscono a rimborsi (quindi “successivi”) per mis-</i>	
	<i>sioni dei dipendenti, seguendo il principio in forza del quale le</i>	
	<i>spese per rimborsi sarebbero rientrate nell’ambito della com-</i>	
	<i>petenza economale se fossero state attribuite prima della mis-</i>	
	<i>sione al dipendente che non avesse inteso anticiparle; ma esu-</i>	
	<i>lando dalla competenza economale allorché si sia trattato, ap-</i>	
	<i>punto, di rimborso successivo.</i>	
	<i>Si ribadisce che, nel caso di specie, si è trattato comunque di</i>	
	<i>rimborsi per missioni espletate da dipendenti aziendali sempre</i>	
	<i>per conto e nell'interesse dell'Azienda e tali da dover essere co-</i>	
	<i>munque rimborsate, anche perché – proprio in forza di quanto</i>	
	<i>esposto nella contestazione – le stesse sono comunque a carico</i>	
		6

	<i>del bilancio ASREM e non si è mai ecceduto, anche nel rimborso,</i>	
	<i>la somma prevista quale limite massimo di rimborsabilità delle</i>	
	<i>missioni. Peraltro, proprio in applicazione del principio più volte</i>	
	<i>affermato dalla Corte, della utilità della spesa, in nessuna circo-</i>	
	<i>stanza viene disconosciuto il fatto che le missioni siano state ef-</i>	
	<i> fettivamente espletate. Viene, piuttosto, contestato il dato forma-</i>	
	<i>le della mancanza di preventiva autorizzazione oppure quello</i>	
	<i>della illeggibilità dello scontrino (per quest'ultima ipotesi, si ve-</i>	
	<i>dano i movimenti nn. 223, 298, 407 e 440, in parte, 503, 504,</i>	
	<i>505 e 506, in parte, 557, in parte). Per quest'ultimo aspetto, pe-</i>	
	<i>rò, va detto che l'esame è stato effettuato a distanza di anni dal-</i>	
	<i>la spesa ed il documento (scontrino), redatto su "carta chimica",</i>	
	<i>come è noto è soggetto a deperimento nel tempo. Sicché, per un</i>	
	<i>verso, non si può discutere della utilità ed effettività della spesa;</i>	
	<i>e, per altro verso, non si può imputare all'Agente Contabile la il-</i>	
	<i>leggibilità dello scontrino, riconducibile al ritardo con il quale è</i>	
	<i>stato effettuato il controllo.</i>	
	<i>II) I movimenti sub F), risultano parzialmente non scaricati in</i>	
	<i>referimento, innanzitutto, alle "spese di rappresentanza</i>	
	<i>dell'Ente". Si tratta, per lo più (movimento n. 636), di spese re-</i>	
	<i>lative all'acquisto di piccoli generi di ristoro (caffè, acqua, ecc.)</i>	
	<i>connessi allo svolgimento delle attività istituzionali della Dire-</i>	
	<i>zione Generale in occasione di riunioni di lavoro (regolamento</i>	
	<i>economale art.3 punto 8); si tratta in ogni caso di piccole spese</i>	
	<i>che non avrebbero potuto essere affrontate altrimenti.</i>	
		7

	<i>Quanto invece alle contestate spese di rappresentanza per i</i>	
	<i>manifesti di lutto conseguenti alla scomparsa di congiunti di vari</i>	
	<i>dipendenti aziendali, si ribadisce che si tratta di spese che pos-</i>	
	<i>sono ben essere ricomprese tra quelle di rappresentanza in</i>	
	<i>quanto i manifesti in questione sono stati fatti a nome della Di-</i>	
	<i>rezione Aziendale e, dunque, in rappresentanza di tutta l'A-</i>	
	<i>zienda.”</i>	
	Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:	
	“Voglia l’adita Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la	
	Regione Molise così disporre:	
	a) in via principale: dichiarare che tutti i movimenti di spesa	
	contestati alla Dott.ssa C. sono scaricabili;	
	b) in via graduata: ammettere a scarico tutte le spese, com-	
	prese quelle che, pur se irregolari, risultano comunque non	
	produttive di danno ingiusto per la ASReM, rispondendo le	
	stesse ad interessi istituzionali dell’azienda;	
	c) in via ulteriormente graduata: adottare provvedimento interlo-	
	cutorio ex art. 30, co. 2, del R.D. n.1038/33, provvedendo al	
	scarico dell’agente contabile in presenza di spese effettuate	
	comunque rientranti nei canoni della legittimità e, per il resto,	
	statuire i principi e le regole contabili, invitando l’economo ad	
	uniformarsi agli stessi per gli esercizi futuri, fermo restando, in	
	caso di ulteriore inadempienza, l’avvio dei relativi giudizi di re-	
	sponsabilità contabile. Con ogni salvezza e riserva.”	
	3) Con memoria depositata il 28/10/2022, il Procuratore re-	
		8

	gionale ha inteso conformarsi alle argomentazioni svolte e alle	
	conclusioni rassegnate dal Magistrato designato “ritenendo in	
	particolare di dover rimarcare:	
	- che l’autorizzazione all’espletamento di missioni non costitui-	
	sce una mera formalità, in quanto vale a certificare l’interesse	
	pubblico cui è finalizzata di volta in volta l’attività del dipen-	
	dente;	
	- che, rispetto alle spese per manifesti funebri, dagli atti non	
	risulta che si trattasse di oneri riferiti a defunti in rapporto at-	
	tuale o pregresso con l’Ente a titolo onorifico o di servizio, per i	
	quali l’Ente intendesse esprimere riconoscenza, circostanza	
	questa ritenuta di valore esimente dalla Sezione di controllo	
	per la Lombardia (deliberazione n. 200/2016, che si allega).	
	Vorrà comunque il Collegio valutare la rilevanza dell’argomento	
	difensivo riferito alla non imputabilità all’economo del deterio-	
	ramento degli scontrini fiscali esibiti a corredo del conto in	
	questione.	
	Chiamato il giudizio all’udienza di discussione, all’esito della	
	relazione introduttiva svolta dal Consigliere istruttore, il P.M.	
	si è riportato alle conclusioni contenute nella memoria del	
	28/10/2022, dichiarando di non aver altro da aggiungere.	
	L’Avvocato Scarano, preliminarmente, ha dichiarato di riser-	
	vare l’impugnazione ex artt. 192 e 102, comma 6, lett. d, del	
	Decreto Lgs. n. 174/2016 avverso la Sentenza parzia-	
	le/Ordinanza n. 11/2020, come da atto datato 15/02/2021,	
		9

	già notificato, confermandone il contenuto.	
	Il Difensore ha, inoltre, impugnato il contenuto della memoria depositata in giudizio dalla Procura Regionale in data 28/10/2022, riportandosi, per il resto, alle altre note depositate e alle argomentazioni esposte, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già ivi rassegnate.	
	La causa è passata, quindi, in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	Come evidenziato diffusamente in narrativa, con sentenza non definitiva/ordinanza n. 11/2020 quel Collegio giudicante, rilevate alcune irregolarità contabili e criticità all'esito dell'esame del presente conto giudiziale n. 8676 reso dall'economista ASREM – U.O.C. Economato e Patrimonio – per l'esercizio annuale 2011, depositato in data 4/6/2013, relativo all'esercizio finanziario 2011, ne dichiarava la parziale irregolarità, con il conseguente obbligo di rettifica e limitata ammissione a discarico alle residue partite di spesa meglio evidenziate in parte motiva e contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E, F, nei termini evidenziati nell'apposita "TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE POSTE IRREGOLARI NON DISCARICABILI O DEGLI AMMANCHI" con conseguente condanna dell'agente contabile C. G., alla restituzione, in favore dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, delle somme non discaricate per l'importo complessivo di €1.834,89 relativamente ad alcuni movimenti delle partite di spesa specificate in parte motiva contrassegnate dal-	
		10

	la lett. “D” e dalla lett. “F”, oltre agli interessi legali maturati su	
	ogni singola voce di spesa a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fi-	
	no all’effettivo soddisfo.	
	Col medesimo provvedimento ordinava l’espletamento di sup-	
	plemento istruttorio dibattimentale disponendo “la resti-	
	tuzione degli atti del giudizio al Magistrato designato come re-	
	latore sui conti giudiziali degli agenti contabili degli Enti Locali	
	ed Uffici ASREM aventi sede nella provincia di Campobasso	
	per la prosecuzione dell’istruttoria, l’esame di competenza sul-	
	la regolarità della gestione economale e per la redazione con-	
	clusiva della relazione sul conto <i>de quo</i> , con esclusivo riferi-	
	mento ai movimenti di spesa individuati, per tale incombente,	
	in parte motiva”, rinviando ogni statuizione sulle spese del	
	giudizio alla pronuncia definitiva sul conto giudiziale e ordi-	
	nando la trasmissione degli atti al Procuratore Regionale per	
	quanto di competenza.	
	Ne consegue che l’oggetto dell’analisi da effettuarsi e della cor-	
	relativa decisione da assumersi dal Collegio è necessariamente	
	circoscritto ai profili degli aggregati o partite di spesa, ed ai	
	singoli movimenti che li compongono, che esulano dalla prece-	
	dente pronuncia parziale, potendo costituire fonte di ulteriore	
	debito restitutorio non interamente soddisfatto o coperto per	
	effetto della precedente decisione.	
	Ciò premesso, le conclusioni cui è pervenuto il Magistrato re-	
	latore – avvalsi della collaborazione e dell’esame conforme	
		11

	svolto dal funzionario revisore dell'Ufficio conti – all'esito della	
	capillare attività d'istruzione probatoria espletata (che ha con-	
	sentito la meticolosa ricostruzione della riconducibilità ad “al-	
	tri della stessa specie” dei movimenti di spesa rimasti non spe-	
	cificamente individuati o identificati nella richiamata sentenza	
	parziale) sono pienamente condivisibili, collocandosi nel solco	
	dei criteri di valutazione adottati pressoché costantemente da	
	questa Sezione in materia di conti giudiziali.	
	Pertanto, ad integrazione della presente motivazione, per ra-	
	gioni di economia processuale ed esigenze di sintetica espo-	
	sizione dei fatti decisivi, pur senza comprometterne la com-	
	pletezza, ci si può avvalere del rinvio alle risultanze istruttorie	
	contenute nel verbale del funzionario revisore richiamato nella	
	Relazione istruttoria, nonché a precedenti giudiziari dall'esito	
	conforme, ai sensi degli artt. 39, co. 2, lett. d, c.g.c. e 17, co. 1,	
	All. 2 “Norme di attuazione” del c.g.c., di cui si riporteranno	
	brani e passaggi ritenuti significativi.	
	Nel merito, per i medesimi motivi riportati nel precedente ar-	
	resto giudiziale (sent./ord. n. 11/2020), occorre procedere	
	all'analisi dettagliata delle singole movimentazioni del conto	
	economale contestate, da condurre previa verifica delle con-	
	dizioni di scaricabilità “spesa per spesa” con riferimento alle	
	numerosi annotazioni contestate, raggruppate, per esigenze di	
	omogeneità, secondo il criterio della “natura” delle irregolarità	
	riscontrate e seguendo un ordine progressivo e cronologico.	
		12

	In proposito, il Collegio, in considerazione delle deduzioni di-	
	fensive acquisite agli atti e richiamando quanto analiticamente	
	già indicato in punto di fatto in corrispondenza delle contras-	
	segnate lettere in cui rientrano i vari movimenti, perviene alle	
	seguenti conclusioni.	
	Dalle risultanze degli elementi probatori di carattere docu-	
	mentale versati nel processo è possibile ricavare quanto se-	
	gue.	
	Movimenti sub A) (pag. 2 della Relazione e 50 della	
	sent./ord.): i pagamenti relativi all’esercizio 2010 risultano già	
	dis caricati dalla sentenza precedente n. 11/2020 poiché ricon-	
	ducibili, sia pur genericamente, a finalità aziendali. Per gli	
	stessi, [la Relazione di deferimento] non ha indicato la sussi-	
	stenza di “ <i>altri della stessa specie</i> ”, sicché per questa categoria	
	la revisione effettuata può ritenersi completa.	
	Movimenti sub B) (pag. 2 della Relazione e 52 della	
	sent./ord.): rispetto alla Relazione iniziale, in cui essi erano	
	censurati per la mancanza di “ <i>un riscontro fiscale effettivo (“fat-</i>	
	<i>tura</i>)”, conformemente alle risultanze della revisione, si reputa	
	<i>che nella categoria “altri” è possibile ricondurre “i movimenti 55,</i>	
	<i>60, 61, 648, 150, 266, 510, 628, 474, 473, 472, 424, 406, 379,</i>	
	<i>454, 443, 346, 345, 313, 289, 233.”</i>	
	Riguardo a tali movimenti, il Collegio ha già avuto modo di	
	esporre il proprio criterio di valutazione secondo cui, malgra-	
	do i giustificativi esibiti non assumano la specifica veste for-	
		13

	male della fattura, l'incrocio delle informazioni di acquisto ri-	
	portate sugli scontrini fiscali con le domande e/o le auto-	
	rizzazioni provenienti dai competenti uffici rivela comunque la	
	compatibilità tra la natura del bene richiesto e/o autorizzato e	
	la categoria merceologica trattata dall'esercizio commerciale	
	che ha rilasciato il documento fiscale, consentendo di reputare	
	la coerenza delle spese effettuate con le finalità istituzionali	
	dell'Ente e di pervenire ad una valutazione di scaricabilità.	
	Movimenti sub C) (pag. 2 della Relazione e 55 della	
	sent./ord.): afferiscono all'acquisto di materiale informatico e	
	nella Relazione di deferimento erano stati censurati – in parte	
	mediante un'indicazione numerica, in parte con l'espressione	
	generica <i>“ed altri della stessa specie”</i> – per il loro ammontare	
	complessivo, ritenuto <i>“ragguardevole per essere considerata,</i>	
	<i>per sua natura e quantità, di competenza economale”</i> .	
	Il Collegio ha già rilevato – per le spese di tale categoria che ha	
	esaminato in quanto numericamente individuate – l'inerenza	
	alle attività istituzionali aziendali [...] riportandosi alle argo-	
	mentazioni” già sviluppate sull'utilità delle prestazioni conse-	
	guite e sulla loro rispondenza alle finalità istituzionali	
	dell'Azienda, dichiarandone la scaricabilità.	
	L'istruzione probatoria disposta (cfr. verbale di revisione) ha	
	individuato, riconducendoli alla locuzione <i>“altri della stessa</i>	
	<i>specie”</i> , i <i>“movimenti: 180, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139,</i>	
	<i>106, 105, 78, 77, 76, 74, 75, 59, 62, 57, 54, 53, 50, 38, 206,</i>	
		14

	217, 218, 219, 221, 226, 227, 236, 251, 252, 253, 264, 269,	
	299, 304, 305, 306, 319, 320, 321, 326, 327, 361, 362, 363,	
	364, 365, 394, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 417,	
	453, 455, 492, 493, 496, 498, 500, 528, 529, 530, 531, 532,	
	533, 546, 571, 584, 598, 600, 601, 602, 605, 604, 608, 609,	
	614, 619, 633, 650, 652, 268, 610” come rientranti nella ca-	
	tegoria delle spese informatiche, non ravvisando tuttavia ele-	
	menti di irregolarità.	
	Conformemente alle valutazioni del precedente Collegio – fatte	
	proprie anche dal Magistrato istruttore - in punto di utilità del-	
	la spesa ed inerenza alle finalità istituzionali va evidenziato, al-	
	tresì, che l’art. 3, comma 3, n. 12) del Regolamento economale	
	dell’Azienda contempla l’acquisto di “ <i>piccole attrezzature sani-</i>	
	<i>tarie e non, mobili e arredi sanitari ed ordinari</i> ” (v. All.2).	
	Movimenti sub D) (pagg. 2-3 della Relazione e 56-59 della	
	sent./ord.): nella Relazione di irregolarità essi erano stati cen-	
	surati – in parte mediante un’indicazione specifica dei movi-	
	menti, in parte con l’espressione generica “ <i>ed altri della stessa</i>	
	<i>specie</i> ” – per la rilevata mancanza di autorizzazioni preventive.	
	Con la sent./ord. n. 11/2020, il Collegio ha scrutinato i mo-	
	vimenti numericamente individuati nella Relazione di defe-	
	rimento, statuendo in proposito – relativamente ai movv. nn.	
	42, 58, 96, 117, 166, 167 – la carenza di allegazioni istruttorie	
	e l’aspecificità dei rilievi.	
	La revisione effettuata conduce a ritenere la definitiva irregola-	
		15

rità e non discaricabilità dei seguenti movimenti:

• **n. 42:** spese per € 31,90 sostenute da un dipendente in occasione di un viaggio a Roma “per compiti d’istituto”, che tuttavia non risultano in alcun modo documentati, mancando agli atti sia l’autorizzazione alla missione sia la prova dell’avvenuto espletamento dei riferiti “compiti”; inoltre, uno dei tre scontrini allegati è totalmente illeggibile (v. All.3);

• **n. 58:** per € 27,95 per un viaggio a Roma che non risulta autorizzato e di cui non risulta documentato l'avvenuto espletamento di alcuna attività istituzionale. Assume dirimente rilievo l'assoluta illeggibilità dello scontrino allegato (v. All.4);

• **nn. 166 e 167: € 29,30** (come risultanti dalla somma dei due movimenti sul conto giudiziale, All.5) per un viaggio a Pescara che non risulta autorizzato e nell'ambito del quale non risulta documentato l'avvenuto espletamento di alcuna attività istituzionale. Si riscontra, peraltro, che nella ricevuta del pedaggio autostradale non risulta indicata la targa del veicolo tassato.

Il verbale di revisione individua altresì, nella “*categoria residuale altri della stessa specie*” contenuta nella Relazione di deferimento al Collegio, i movimenti nn. 175, 176, 222, 223, 288, 298, 307, 312, 315, 335, 336, 407, 440, 441, 449, 479, 503, 504, 505, 527, 506, 538, 519, 577, in relazione ai quali è emerso che l'autorizzazione ed il rimborso delle spese per missioni sono successivi all'effettuazione delle stesse, come risulta

	dai giustificativi fiscali allegati, perdendo, conseguentemente, i	
	connotati propri dell'anticipazione economica.	
	In proposito, dalla lettura della sent./ord. n. 11/2020 si rica-	
	va che il criterio di valutazione di regolarità formale espresso	
	dal Collegio (secondo cui <i>“la necessità di procurare al dipen-</i>	
	<i>dente, che non intenda provvedervi autonomamente, i mezzi</i>	
	<i>economici per una missione da effettuare nell'interesse dell'Ente</i>	
	<i>giustifica l'anticipo - questo sì urgente ed indifferibile - delle spe-</i>	
	<i>se che gli occorreranno, ma non anche la refusione di quelle che</i>	
	<i>egli abbia già spontaneamente anticipato, giacché, in questo se-</i>	
	<i>condo caso, viene meno lo stesso presupposto dell'urgenza che</i>	
	<i>caratterizza l'anticipazione”</i>) è stato dal Collegio stesso “inte-	
	grato” con la riscontrata sussistenza di ulteriori irregolarità di	
	carattere sostanziale, ciò conducendo, dunque, ad una deci-	
	sione di addebito unicamente per quelle spese che, pur for-	
	malmente irregolari per l'indimostrata urgenza, presentassero	
	altresì irregolarità sostanziali sui giustificativi.	
	Tale assunto merita continuità per cui, valutando l'utilità co-	
	munque ritratta dall'Ente esclusivamente per le spese di mis-	
	sioni effettivamente autorizzate, documentate e motivate (seb-	
	bene tardivamente), si reputano conseguentemente non disca-	
	ricabili i movimenti sottoindicati (v. All.6):	
	· n. 223: spesa di € 9,88 per una “missione a Roma”, a titolo	
	di rimborso spese di vitto, a giustificazione delle quali viene	
	tuttavia allegato uno scontrino “illeggibile”;	
		17

	· n. 288: spesa di € 3,50 per “spese di viaggio a Termoli” che	
	non risultano tuttavia supportate da alcuna autorizzazione al	
	viaggio né documentate in ordine all’avvenuto espletamento di	
	funzioni inerenti al servizio;	
	· n. 298: spesa di € 22,26 per rimborso pranzo ad un dipen-	
	dente, al quale risulta allegato uno “scontrino illeggibile” sia	
	nella parte della data che della descrizione;	
	· n. 312: spesa di € 22,26 per rimborso pranzo ad un dipen-	
	dente, al quale risulta allegata una ricevuta che non reca al-	
	cuna indicazione dei servizi fruiti; per di più, l’autorizzazione	
	(tardiva) non specifica alcuna motivazione di servizio connessa	
	alla trasferta, né se ne rinviene traccia nella documentazione	
	allegata;	
	· n. 315: spesa di € 12,10 per rimborso spese ad un dipen-	
	dente, effettuato sulla base della semplice dichiarazione “per	
	viaggio a Termoli” effettuata, senza alcuna allegazione di giu-	
	ustificativo fiscale né di motivazione o autorizzazione di servi-	
	zio;	
	· n. 335: spesa di € 9,70 per rimborso spese ad un dipenden-	
	te, effettuato sulla base della semplice dichiarazione “viaggio	
	istituzionale effettuato a Roma” senza alcuna allegazione di	
	giustificativo fiscale né di motivazione o autorizza-zione di ser-	
	vizio;	
	· n. 336: spesa di € 24,65 per rimborso spese ad un dipen-	
	dente, effettuato sulla base di semplice dichiarazione di viag-	
		18

	gio a Roma “per motivi istituzionali” senza alcuna allegazione	
	di motivazione o documentazione di servizio espletato; inoltre,	
	uno dei due scontrini è stato emesso da un esercizio di cui non	
	è stato possibile rintracciare la categoria commerciale;	
	· n. 407: spesa di € 21,35 per rimborso ad un dipendente ef-	
	fettuato senza autorizzazione alla missione (il campo “Re-	
	sponsabile che ha autorizzato la missione” non è firmato) e	
	senza indicazione dei motivi della missione stessa. Per giunta,	
	una delle voci riportate sugli scontrini di “Autogrill” non è	
	identificabile, recando la dicitura “G&V”.	
	· n. 440: spesa di € 13,11 per rimborso ad un dipendente ef-	
	fettuato senza indicazione dei motivi della missione. Per giun-	
	ta, una delle voci riportate sugli scontrini di “Autogrill” non è	
	identificabile, recando la dicitura “G&V”;	
	· n. 449: spesa di € 22,26 per “rimborso spese di vitto” ad un	
	dipendente effettuato senza autorizzazione alla missione;	
	· n. 479: spesa di € 22,26 per “rimborso spese di vitto” ad un	
	dipendente effettuato senza alcuna indicazione del motivo della	
	missione né documentazione dell’avvenuto espletamento di at-	
	tività istituzionali. Come rilevato in sede di revisione, il campo	
	“Responsabile che ha autorizzato la missione” è occupato da	
	una apparente autografia del tutto indistinguibile;	
	· n. 503: spesa di € 22,26 per rimborso spese di vitto ad un	
	dipendente effettuato senza specificazione del motivo della	
	missione. Anche qui, il campo “Responsabile che ha autorizza-	
		19

	to la missione” è occupato da una apparente autografia del	
	tutto indistinguibile e illeggibile è lo scontrino allegato;	
	· n. 504: spesa di € 22,26 per rimborso spese di vitto ad un	
	“componente della Sperimentazione Clinica ASReM”, effettuato	
	senza autorizzazione alla missione e giustificato mediante	
	scontrino illeggibile;	
	· n. 505: spesa di € 22,26 per rimborso spese di vitto ad un	
	“componente della Sperimentazione Clinica ASReM”, effettuato	
	senza autorizzazione alla missione e giustificato mediante	
	scontrino illeggibile;	
	· n. 506: spesa di € 22,26 per rimborso spese di vitto ad un	
	“componente della Sperimentazione Clinica ASReM”, effettuato	
	senza autorizzazione alla missione e giustificato mediante	
	scontrino illeggibile;	
	· n. 538: spesa di € 16,00 per rimborso spese ad un dipen-	
	dente, effettuato sulla base della autorizzazione a recarsi a	
	Roma ed accompagnato da un giustificativo fiscale emesso da	
	un esercizio di Castelromano, per l’acquisto di merce non iden-	
	tificata;	
	· n. 519: spesa di € 22,26 per rimborso spese disposto sulla	
	base di uno scontrino illeggibile. Il campo “Responsabile che	
	ha autorizzato la missione”, peraltro sbarrato, è occupato da	
	una apparente autografia del tutto indistinguibile;	
	· n. 577: spesa di € 12,30 per rimborso spese ad un dipen-	
	dente effettuato senza alcuna indicazione del motivo della mis-	
		20

	sione né documentazione dell'avvenuto espletamento di attività	
	istituzionali. Mentre uno dei due scontrini è del tutto illeggibi-	
	le, l'altro risulta illeggibile relativamente alla data di emissione.	
	Ne deriva, quindi, che le spese non scaricabili per la cate-	
	goria appena descritta ammontano a complessivi € 412,08.	
	Movimenti sub E) (pag. 3 della Relazione e 59 della	
	sent./ord.): nella Relazione di irregolarità tali movimenti – al-	
	cuni numericamente individuati, altri genericamente indicati	
	come “ <i>della stessa specie</i> ” – erano accomunati dalla contesta-	
	zione di mancata urgenza, improcrastinabilità ed imprevedibi-	
	lità delle relative spese. Anche per essi, tuttavia, il precedente	
	Collegio non ha fatto proprie le censure – come rilevato dal	
	funzionario revisore che ha condotto l'istruttoria - ritenendo	
	non sussistenti elementi per una declaratoria di irregolarità,	
	potendosi ricollegare le attività svolte a quelle per le quali è le-	
	gittimo l'uso del fondo economale (v. pag. 60 della sentenza	
	non definitiva/ordinanza).	
	Occorre, anche qui, condividere la valutazione del Magistrato	
	relatore secondo cui “ <i>all'interno della categoria “altri della</i>	
	<i>stessa specie</i> ” possono ritenersi rientrare i seguenti movimenti:	
	567,568,578,579,582,583,585,593,592,618,548,536,537,487,4	
	88,476,486,439,420,419,414,402,401,403,314,284,257,216,20	
	0,191,182,119,118,100,412,556. Per gli stessi, si è ritenuto di	
	mutuare le stesse considerazioni effettuate dalla Corte con rife-	
	rimento ai movimenti già tipizzati di tale categoria, concludendo	
		21

	<i>nel senso della loro discaricabilità, essendo in tutto analoghe a</i>	
	<i>quelle analizzate”</i>	
	Movimenti sub F) (pag. 3 della Relazione e 60 della	
	sent./ord.): nella Relazione di irregolarità, le contestazioni –	
	alcune riferite a movimenti di spesa numericamente individua-	
	ti, altre genericamente indicate come “ <i>molti altri</i> ” – erano ac-	
	comunate dalla censura di presentare “ <i>criticità sia nella forma</i>	
	<i>sia nel merito, in quanto non posseggono i requisiti specifici del-</i>	
	<i>la gestione economale e quindi del loro di scarico</i> ”(sic!).	
	Anche in questo caso occorre rilevare che il Collegio della	
	sent./ord. n. 11/2020 ha già esaminato i movimenti numeri-	
	camente individuati nella Relazione disponendo il discarico di	
	alcuni di essi e la condanna alla restituzione per gli altri, come	
	specificamente riportato nelle motivazioni del provvedimento.	
	Pure per quanto riguarda i restanti movimenti, non indivi-	
	duati numericamente nella Relazione e che formano oggetto	
	del presente esame, deve operarsi il consueto rinvio <i>per rela-</i>	
	<i>tionem</i> , ad integrazione della presente motivazione, alle risul-	
	tanze del supplemento istruttorio dibattimentale disposto, cui	
	ci si intende conformare, dalle quali emerge quanto segue:	
	• “ <i>Versamenti effettuati a saldo di tasse comunali, Tarsu [...]</i>	
	<i>movimenti 425, 382, 351, 349, 87, 273, 100, 159, 171, 192. [...]</i>	
	<i>non si rinvencono ragioni per la valutazione d’irregolarità, sulla</i>	
	<i>scia di quanto già affermato dalla Corte con riferimento ai mo-</i>	
	<i>vimenti analoghi (9, 10, 11, 12); si conclude, pertanto, nel senso</i>	
		22

	della loro discaricabilità”. Ferma la condivisione delle motiva-	
	zioni già espresse dal precedente Collegio in ordine alla disca-	
	ricabilità delle spese anticipate per il pagamento di tasse ed	
	imposte, si evidenzia che tali esborsi sono espressamente ri-	
	compresi nelle categorie tipologiche ammesse dal Regolamento	
	economale dell’Azienda, all’art. 3, comma 3, n. 10;	
	• “Acquisto di mobili e suppellettili [...] accanto a questi tipizzati,	
	ho individuato gli ulteriori, seguenti, movimenti, connessi a quelli	
	tipizzati sul versante oggettivo: 582, 419, 284, 257, 182. Si trat-	
	ta, in ogni caso, di movimentazione del tutto analoga a quella	
	già discaricata; non si rinvencono, in questo senso, ragioni con-	
	trarie alla loro discaricabilità”. In relazione a tale tipologia di	
	acquisti, infatti, il Collegio ha condivisibilmente rilevato la ri-	
	conducibilità alle categorie tipologiche individuate dal Regola-	
	mento. È altresì opportuno aggiungere che le spese risultano	
	richieste dagli uffici utilizzatori, nonché autorizzate e giustifi-	
	cate con documentazione fiscale.	
	• “spese di rappresentanza dell’Ente. Queste spese sono state	
	ritenute irregolari da parte del precedente Collegio, in quanto	
	prive di indicazioni che consentano di ricondurle o meno a finali-	
	tà istituzionali. Accanto a queste, nella “categoria dei movimenti	
	altri”, sono stati individuati i movimenti 158, 636”: il primo (n.	
	158, per l’importo di € 80) consegue ad una richiesta di rim-	
	borso per il pranzo di alcuni docenti che sarebbero stati relato-	
	ri ad un corso di formazione. Oltre alla mancata dimostrazione	
		23

	dell'effettivo svolgersi del corso e della partecipazione dei do-	
	centi (di cui non viene indicato il nome), si rileva che la ricevu-	
	ta esibita è illeggibile nell'intestazione dell'esercizio. Quanto al	
	secondo movimento (n. 636 per l'importo di € 18,70), esso con-	
	segue a richiesta di rimborso supportata da due scontrini fi-	
	scali, che tuttavia è motivata con l'evocazione generica della	
	causale <i>“spese di rappresentanza”</i> , la cui pertinenza alle finali-	
	tà istituzionali dell'Ente non è in alcun modo dimostrata né	
	adeguatamente illustrata (v. All. 7).	
	• <i>“spese di rappresentanza costituita dalle spese per manifesti</i>	
	<i>di lutto, conseguenti alla dipartita di congiunti di vari dipendenti</i>	
	<i>dell'Ente”</i> . Tali spese, benché animate da spirito di solidarietà,	
	si rivelano irregolari e non scaricabili in quanto non connes-	
	se o strumentali al servizio d'istituto, nei termini già esplicitati	
	nella citata sent./ord. n. 11/2020 (riferite a quelle che erano	
	state numericamente individuate nella Relazione di irregolari-	
	tà). Tanto, sulla scia di un orientamento giurisprudenziale or-	
	mai consolidato anche di questa Sezione (<i>ex plurimis</i> , Sez.	
	Giur. Molise, sentt. n. 39 e 24 del 2021; n. 39/2020; n.	
	14/2019; Sez. I App., n. 148/2018 e Sez. App. Sicilia, n.	
	116/2017).	
	Infine, le risultanze della revisione condotta dall'Ufficio istru-	
	zione, dopo la disposta restituzione degli atti, hanno fatto	
	emergere la riconducibilità, al novero delle suddette irregola-	
	rità, delle <i>“ulteriori spese dello stesso genere rinvenute agli atti,</i>	
		24

	<i>e non analizzate dalla sentenza/ordinanza in quanto rientranti</i>	
	<i>nel novero degli altri (movimenti) della stessa specie: si tratta</i>	
	<i>delle spese rappresentate dai movimenti 243, 244, 540, 541,</i>	
	<i>542, 543, 544, 545, 7, 113, 114, 115, 116, 325, 408, 409, 410,</i>	
	<i>per un ammontare complessivo di € 1.183,61” (v. All.8; nella ta-</i>	
	<i>bella successiva è riportato il corrispondente singolo importo).</i>	
	Deve, quindi, concludersi per un giudizio di non scaricabili-	
	tà delle spese occorse per la prenotazione di manifesti funebri.	
	Il totale delle spese non scaricabili per la distinta categoria	
	descritta ammonta a € 1.282,31 (80+18,70+1.183,61).	
	Conclusivamente, il totale complessivo delle spese non disca-	
	ricabili riferito alle individuate categorie ammonta ad €	
	1.694,39.	
	Né, infine, possono condividersi le argomentazioni difensive	
	svolte dall’agente contabile in ordine alla pretesa non imputa-	
	bilità, all’agente medesimo, del deterioramento degli scontrini	
	fiscali esibiti a corredo delle spese sostenute e ritenute non su-	
	scettibili di scarico. Tanto, attesa la previsione legislativa	
	dell’obbligo di conservazione degli originali e di preservazione,	
	in generale, dell’integrità delle scritture e dei documenti conta-	
	bili ordinariamente oggetto delle connesse funzioni esercitabili	
	dagli Organi deputati al controllo che, di regola, può esperirsi	
	“fisiologicamente” anche in tempi non brevissimi o a distanza	
	di molti anni, come nel caso che ci occupa (entro il quinquen-	
	nio successivo).	
		25

	Pertanto, regole di comune diligenza e prudenza del tutto esi-	
	gibili avrebbero richiesto – come normalmente avviene per altre	
	PP.AA. - l'adozione di opportune cautele volte ad evitare il loro	
	eventuale deterioramento o deperimento derivante dal trascor-	
	rere del tempo, attraverso un'adeguata conservazione e custo-	
	dia dei medesimi o sopperendovi ricorrendo ad appropriati si-	
	stemi o tecniche come quelle, ad esempio, di fotoriproduzione,	
	di plastificazione o di scannerizzazione dei documenti in grado	
	di preservarne l'intelligibilità anche nel caso di scontrini fiscali	
	stampati con inchiostro chimico o su carte termiche. Il Colle-	
	gio, in conformità ai precedenti giurisprudenziali, osserva al-	
	tresì che l'insieme delle irregolarità rilevate evidenzia una	
	complessiva condotta gestoria negligente dell'agente contabile	
	con riguardo alle movimentazioni irregolari suindicate, le quali,	
	in disparte i rilevati ammanchi, potrebbero, per giunta, aver	
	ingenerato ulteriori pregiudizi per l'Amministrazione (even-	
	tualmente riconducibili anche al concorrente operato di ulte-	
	riori soggetti, finanche non tenuti al rendiconto giudiziale poi-	
	ché privi della qualità di agenti contabili di diritto o di fatto),	
	che tuttavia non risultano rilevabili nella presente sede (trat-	
	tandosi di giudizio avente ad oggetto esclusivamente l'esame	
	contabile del conto giudiziale e i connessi eventuali obblighi	
	restitutori) e per i quali si rimette ogni valutazione e determi-	
	nazione al Procuratore regionale presso la Sezione.	
	In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni,	
		26

	ferme restando le irregolarità contabili e le criticità rilevate dal	
	suo esame, il conto giudiziale deve essere dichiarato parzial-	
	mente irregolare, con il conseguente obbligo di rettifica e limi-	
	tata ammissione a discarico, nei termini <i>supra</i> evidenziati, e	
	con conseguente condanna dell'agente contabile alla restitui-	
	zione, in favore dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise,	
	delle somme non discaricate, da considerarsi quale ammanco e	
	di cui l'agente contabile risponde ai sensi dell'art. 48 del R.D.	
	12/7/1234, n. 1214, così come compiutamente indicate nella	
	tabella sinottica riepilogativa, appresso riportata.	

	TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE POSTE IRREGOLARI NON		
	DISCARICABILI O DEGLI AMMANCHI		
	PARTITE/TITOLO	ELENCO MOVIMENTI ED IMPORTI	
		MOV. 42 di € 31,90	
		MOV. 58 di € 27,95	
		MOV.166 e 167 di € 29,30	
		MOV. 223 di € 9,88	
		MOV. 288 di € 3,50	
		MOV. 298 di € 22,26	
	LETTERA "D"	MOV. 312 di € 22,26	
	Pagamenti/rimborsi spese	MOV. 315 di € 12,10	
	per missioni e categoria re-	MOV. 335 di € 9,70	
	siduale della stessa specie	MOV. 336 di € 24,65	
		MOV. 407 di € 21,35	

		MOV. 440 di € 13,11	
		MOV. 449 di € 22,26	
		MOV. 479 di € 22,26	
		MOV. 503 di € 22,26	
		MOV. 504 di € 22,26	
		MOV. 505 di € 22,26	
		MOV. 506 di € 22,26	
		MOV. 538 di € 16,00	
		MOV. 519 di € 22,26	
		MOV. 577 di € 12,30	
		Totale € 412,08	
	=====	=====	
		MOV. 158 di € 80	
		MOV. 636 di € 18,70	
		MOV. 243 di € 131,81	
		MOV. 244 di € 60	
		MOV. 540 di € 90	
	LETTERA “F”	MOV. 541 di € 80	
	Spese per manifesti funebri	MOV. 542 di € 100	
	o di vario genere prive	MOV. 543 di € 90	
	dei requisiti richiesti per	MOV. 544 di € 90	
	l'utilizzo del fondo economa-	MOV. 545 di € 121,91	
	le e/o di adeguata giustifi-	MOV. 7 di € 60	
	cazione causale o inammis-	MOV. 113 di € 60	
	sibili.	MOV. 114 di € 60	

		MOV. 115 di € 30
		MOV. 116 di € 90
		MOV. 325 di € 30
		MOV. 408 di € 30
		MOV. 409 di € 30
		MOV. 410 di € 30
		Totale € 1.282,31
	Lettere “D”+”F”	IMPORTO TOTALE GENERALE =
		€. 1.694,39

Il Collegio, pertanto, ritiene di dover condannare l’agente contabile C. G. alla refusione – in favore dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM) - di detto importo complessivo di €1.694,39 unitamente agli interessi legali maturati su ogni singola voce di spesa, decorrenti dall’1 gennaio 2012, momento nel quale deve ritenersi sorta l’obbligazione giuridica, inadempita dall’agente contabile, di restituzione della somma anticipatagli a titolo di disponibilità del fondo economale annuale gestito, mediante versamento nel conto della tesoreria aziendale (ex art. 6, par. “Rendiconto”, del Regolamento), fino all’effettivo soddisfo.

Le motivazioni esposte dal Collegio a fondamento della propria decisione si reputano sufficienti per comportare anche l’implicito rigetto di tutte le eventuali ulteriori deduzioni ed argomentazioni difensive, benché non dettagliatamente confuta-

	te, contrarie e logicamente incompatibili o alternative con dette	
	motivazioni (conformi, Cdc. Sez. II Centr. App. n. 204 del 2020;	
	Cass, Sez. civ. 6 – 2, n. 23840/2022; Cass. Sez. I, ORD. n.	
	12570/2021, Cass. Sez. V, n. 7662/2020; Cass. 7/5/2016,	
	n.15690 e Cass., SS.UU., sent. n. 8053 del 2014).	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono defini-	
	tivamente liquidate, comprensive di quelle concernenti la sen-	
	tenza non definitiva n. 11/2020, dal funzionario di segreteria	
	con nota a margine della sentenza (art.31, co.1 e 5, c.g.c.)	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Moli-	
	se, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto	
	al n. 3387 del registro di segreteria, promosso nei confronti	
	dell'agente contabile C. G., disattesa ogni contraria istanza,	
	deduzione ed eccezione:	
	- Dichiarà l'irregolarità parziale del conto n. 8676 e ne dispone	
	il conseguente discarico limitatamente alle residue partite di	
	spesa evidenziate in dettaglio in parte motiva e contraddistinte	
	dalle lettere “B”, “C”, “D” in parte qua, “E” ed “F” in parte	
	qua;	
	- Condanna la convenuta alla restituzione, in favore	
	dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, delle somme non	
	discaricate per l’importo complessivo di €.1.694,39 relativa-	
	mente alle partite di spesa specificate in parte motiva contras-	
	segnate, rispettivamente, dalla lett. “D” , riferite ai mov. 42,	
	30	

	58, 166, 167, 223, 288, 298, 312, 315, 335, 336, 407, 440,	
	449, 479, 503, 504, 505, 506, 538, 519 e 577 , e dalla lett.	
	“F” , riferite ai mov. 158, 636, 243, 244, 540, 541, 542, 543,	
	544, 545, 7, 113, 114, 115, 116, 325, 408, 409 e 410 , oltre	
	agli interessi legali maturati su ogni singola voce di spesa a	
	decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino all’effettivo soddisfo;	
	- Condanna, altresì, la convenuta al pagamento, in favore dello	Le spese del giudizio di
	Stato, delle spese processuali comprensive di quelle concer-	liquidano in Euro 224,00
	nenti la sentenza non definitiva n. 11/2020, liquidate dal fun-	(duecentoventiquattro/00)
	zionario di segreteria con nota a margine della sentenza	Il Responsabile della
		Segreteria
		Maria Grazia Sechi
	(art.31, co.1 e 5, c.g.c.);	
	- Ordina la trasmissione degli atti al Procuratore Regionale per	
	quanto di competenza.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, dispo-	
	nendo l’annotazione ex art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.	
	Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 22	
	dicembre 2022.	
	Il Magistrato Relatore	Il Presidente
	(dott. Gennaro Di Cecilia)	(dott. Tommaso Viciglione)
	Depositata in segreteria il 31 maggio 2024	
	Il Responsabile della Segreteria	
	Maria Grazia Sechi	
		31

[illegible]

Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi